

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5601

DEL 07/12/2012

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.21 - Primo insediamento dei giovani agricoltori - Bando pubblicato nel BURAS n. 13 del 28/04/2001 . Rigetto ricorso gerarchico della ditta Sau Maria Donatella (C.F. SAUMDN65R70L202N).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando anno 2001 per l'ammissione ai finanziamenti previsti dal POR Sardegna 2000-2006 - misura 4.21 - Primo insediamento dei giovani agricoltori;

PREMESSO che con Determinazione n. 32 del 27/09/2002 il Direttore dell'ex S.R.A. di Nuoro concede alla ditta Sau Maria Donatella il premio di primo insediamento e dispone l'impegno a suo favore della somma di € 25.000,00;

PREMESSO che con provvedimento del 12/11/2002 il Direttore Direttore dell'ex S.R.A. di Nuoro dispone il pagamento della somma di € 15.000,00 a titolo di anticipazione sul contributo;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5601

DEL 07/12/2012

PREMESSO che in data 23/12/2005 viene redatto il verbale di accertamento relativo ai controlli di fine biennio post-insediamento, a mezzo del quale si propone la revoca della Determinazione di concessione per il mancato raggiungimento dei requisiti inerenti la redditività aziendale;

PREMESSO che in data 16/06/2006, con nota prot. n° 5309 del 13/06/2006, viene notificato alla Ditta l'Avvio del Procedimento di Revoca per il mancato raggiungimento dei requisiti prescritti nel bando;

PREMESSO che la Ditta partecipa al procedimento a mezzo di memoria scritta pervenuta in data 04/07/2006;

PREMESSO che in data 22/05/2009, previa valutazione delle suddette memorie e a seguito della richiesta di integrazioni documentali, viene redatta la relazione istruttoria di riesame che conferma la proposta di revoca per il mancato raggiungimento dei parametri inerenti la redditività aziendale;

PREMESSO che in data 10/02/2010, con nota prot. N° 1525 del 08/02/2010, viene notificata alla Ditta la Determinazione, n° 305 del 02/02/2010, di Revoca della Concessione e Recupero Somme, in quanto la Ditta non soddisfa il requisito della redditività;

PREMESSO che il provvedimento è stato impugnato nei termini dalla medesima con ricorso spedito in data 08/03/2010 e pervenuto in data 09/03/2010 ns prot. n° 2219. Nel ricorso la Ditta riporta una serie di argomentazioni tramite le quali, trattando in questa sede solo quelle che ineriscono la causa della revoca, ossia il mancato raggiungimento della redditività aziendale, lamenta prioritariamente la divergenza tra la redditività minima richiesta nelle previsioni dei bandi del 2001 da quelli degli anni successivi; contesta il mancato inserimento di tutta la superficie boschiva (circa 31 ettari) ai fini del calcolo della redditività aziendale, limitata a soli ha 4.59.15, e propone l'inserimento della superficie non computata di ha 26.40.85 come bosco o alternativamente

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5601

DEL 07/12/2012

come pascolo bosco, così da garantire il raggiungimento del parametro minimo inerente la redditività aziendale; eccipisce, infine, il computo degli interessi sulle somme anticipate, poichè sostiene che il lungo tempo trascorso è da attribuire alle lungaggini dell'Amministrazione;

PREMESSO

che tra i vari requisiti richiesti dal Bando POR in oggetto è prevista la dimostrazione della redditività aziendale; la stessa *“...viene riconosciuta quando il Reddito Netto Aziendale, dimostrabile tramite la presentazione di un bilancio di previsione dell'azienda, risulti sufficiente a remunerare adeguatamente almeno un'unità di lavoro occupata a tempo pieno in agricoltura. Si intende per **tempo pieno** l'impiego di una unità lavorativa uomo (ULU) per almeno **1900 ore annue** nel caso di imprenditori singoli...Per **adeguata remunerazione dell'unità di lavoro** si intende una remunerazione pari al valore di riferimento che risulta, per l'anno 2000-2001, di lire 26.246.000....Nel caso di aziende situate in zone di montagna o svantaggiate il parametro utile sarà il 75% del valore di riferimento”* (lire 19.684.500 pari a euro 10.166,20). Lo stesso Bando POR, al punto 3.1, prevede che *“qualora sia necessario un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale dell'azienda, viene fissato un **termine non superiore ai due anni** a decorrere dall'insediamento per il conseguimento dei requisiti richiesti...”*;

PREMESSO

che la Determinazione di concessione, all'art. 3, posticipa il tempo utile per il conseguimento dei requisiti prescritti dal bando in oggetto, prescrivendo che gli stessi debbano essere raggiunti **entro due anni dall'erogazione della prima rata**; nel caso in oggetto il termine ultimo scadeva, quindi, in data 12/11/2004;

PREMESSO

che le disposizioni dell'Assessorato dell'Agricoltura e R.A.P. (prot. n° 19640 del 23/07/2004) in materia di controlli di fine biennio sul bando di cui trattasi, stabilisce che, ai fini del calcolo della redditività aziendale, al posto del Reddito

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5601

DEL 07/12/2012

Netto Aziendale viene preso a riferimento il Reddito Lordo Standard. Tale redditività *“dovrà considerarsi conseguita quando, applicando alle colture ed agli allevamenti il relativo R.L.S. unitario, si otterrà un R.L.S. complessivo pari o superiore al livello minimo indicato nel bando”* (che è pari a € 10.166,20). Nel caso di mancato raggiungimento del predetto livello minimo di redditività, il conseguimento della stessa poteva essere dimostrato *“mediante analitica descrizione delle voci e degli importi relativi alle entrate ed alle uscite debitamente suffragate da idonea documentazione.”* Poteva, in ultima analisi, essere presentata una relazione tecnico-economica che, illustrando dettagliatamente la situazione aziendale, dimostrasse, a mezzo di idonee pezze giustificative quali fatture o simili, il conseguimento del Reddito Lordo Standard come richiesto dal bando;

PREMESSO che a seguito di sopralluogo aziendale e successiva verifica documentale è stato redatto il verbale di accertamento, datato 23/12/2005, dal quale risulta che la ditta Sau Maria Donatella raggiunge un reddito pro-capite di **€ 7.236,50** e un fabbisogno di unità lavorativa uomo di **2.175 ore annue**;

PREMESSO che con successiva istruttoria di riesame datata 22/05/2009, che chiudeva un lungo iter di richieste e conseguenti produzioni documentali da parte della Ditta, veniva accertato che l'attuale Ricorrente, nella migliore ipotesi valutativa, raggiungeva un reddito pro--capite di **€ 8.298,74** e un fabbisogno di unità lavorativa pari a **2.285 ore annue**;

CONSIDERATO che le predette risultanze non soddisfano tutti i parametri individuati per dimostrare la redditività aziendale; viene, infatti, garantita l'occupazione a tempo pieno di almeno un'unità di lavoro, ma, di converso, non si ha un'adeguata remunerazione dell'unità stessa;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5601

DEL 07/12/2012

CONSIDERATO che il raggiungimento della redditività aziendale non è stato dimostrato neanche con la eventuale e successiva presentazione di idonea documentazione contabile;

CONSIDERATO che le opposizioni rappresentate in questa fase procedimentale non sono supportate da motivazioni e documentazione idonee a modificare quanto emerso in fase istruttoria e, soprattutto, non viene dimostrato il raggiungimento del requisito della redditività nel biennio 12/11/2002 - 12/11/2004; nello specifico, infatti:

- la normativa di riferimento del caso in esame è il Bando POR - annualità 2001, ivi compresi i parametri di calcolo della redditività aziendale, a nulla rilevando il fatto che i bandi successivi abbiano previsto parametri diversi;

- la superficie di bosco autorizzata al taglio, come dichiarato dalla stessa Ricorrente alla pag. 9 del ricorso, è pari a ha 0,75 annui ed è riferita agli anni 2004-2008, ben oltre il periodo entro cui andava dimostrata la redditività; pur volendo inserire i proventi, derivanti dal taglio su tali superfici, all'interno del biennio, si avrebbe una superficie complessiva di ha 1.50; solo tale superficie sarebbe eventualmente da inserire ai fini del calcolo della redditività aziendale che, si ricorda andava raggiunta e valutata in riferimento al biennio 12/11/2002-12/11/2004;

- dalle predette risultanze emerge che la restante superficie boschiva non produce alcun reddito nè derivante dal taglio nè, tantomeno, derivante dal pascolamento del sottobosco; in riferimento alla prima ipotesi si specifica, in aggiunta, che la Ditta non ha neanche prodotto alcuna pezza giustificativa atta a dimostrare che la restante superficie boschiva ha prodotto reddito; per quanto concerne la seconda ipotesi è ormai principio assodato (vedasi Determinazioni I.N.E.A. dei Redditi Lordi Standard) che le superfici, le cui produzioni foraggere vengano reimpiegate in azienda, non dovranno

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5601

DEL 07/12/2012

considerarsi nel calcolo del R.L.S. aziendale in quanto il loro reddito è già compreso nel R.L.S. del bestiame allevato;

- in riferimento al calcolo degli interessi, gli stessi sono legittimamente riferiti a tutto il periodo durante il quale la Ricorrente ha beneficiato della somma liquidata a titolo di anticipazione, non essendo in alcun modo attribuibili all'Amministrazione le cause che hanno portato alla revoca del contributo;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5669 del 09/05/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Sau Maria Donatella (C.F. SAUMDN65R70L202N);

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima

ART. 3 di far pubblicare la presente determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato